



Esente imposta di bollo
Art. 82, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017
Art. 27-bis All. B tabella D.P.R. n. 642/1972

Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO QUADRO TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI BIELLA E PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LA DURATA DI 2 ANNI, PER ASSICURARE I SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BIELLA. CIG 9252198681

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di luglio, nella sede della Prefettura di Biella sono comparsi il Dott. Michele Basilicata Viceprefetto Vicario., in qualità di rappresentante legale della Prefettura di Biella - Ufficio Territoriale del Governo C.F. 9003505002, Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica 8PFPCZ, di seguito denominata anche Amministrazione e il Sig. Sergio Foglia Taverna nato a Breno (BS) il 29.10.1948 in qualità di Vicepresidente dell' Associazione Pacefuturo onlus con sede in Via G.B. Maggia, 2 Pettinengo onlus (c.f. P.IVA 90049980023), di seguito denominati anche gestori/affidatari/aggiudicatari.

PREMESSO

che la Prefettura U.T.G. di Biella, in attuazione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, ha esperito una procedura di gara aperta volta alla stipula del presente Accordo Quadro per assicurare i servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti, nell'ambito della provincia di Biella, per un fabbisogno presunto di posti pari a 270;
che al termine della procedura, sono risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro i seguenti operatori economici :Associazione PACEFUTURO onlus (c.f. P.IVA 90049980023) con sede legale in, via G.B. Maggia, 2, Pettinengo,

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Norme regolatrici

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente Accordo Quadro, nonché dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dagli altri allegati;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 2

Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti, messi a disposizione dall'Ente gestore.

L'Ente gestore si impegna a garantire i servizi di gestione come descritto nel Capitolato e negli allegati.

ART. 3

Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi

Durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura U.T.G. di Biella, in relazione alle effettive esigenze, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

La Prefettura U.T.G. di Biella procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria finale che forma parte integrante del presente Accordo Quadro (All. 1). La Prefettura U.T.G. di Biella, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I servizi devono essere resi dall'affidatario come descritto nel Capitolato e negli allegati, in stretto raccordo con la Prefettura U.T.G. di Biella che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

ART. 4

Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza

La durata dell'Accordo Quadro è di 2 anni (escluse le eventuali opzioni), decorrenti dalla data di stipula del presente accordo.

I singoli contratti di appalto saranno stipulati, in relazione alle effettive esigenze della Prefettura U.T.G. di Biella, entro la scadenza dell'Accordo Quadro e avranno una durata massima di 12 mesi rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel Capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

Ciascun gestore dovrà svolgere i servizi nelle strutture indicate a corredo dell'offerta di gara. Eventuali modifiche e spostamenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dalla Prefettura U.T.G. di Biella. Le strutture presso le quali sarà espletato il servizio, ubicate nel territorio della provincia di Biella, dovranno essere agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica. Le strutture dovranno essere disponibili entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo



Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore. La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

ART. 5

Disciplina dei singoli affidamenti

Ciascun affidamento sarà disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato, nel Disciplinare negli altri atti di gara allegati e nei singoli contratti di appalto cui si fa rinvio.

ART.6

Obblighi dell'affidatario

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.

Il gestore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. Il gestore è inoltre tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il codice di comportamento adottato con D.M 8 agosto 2016, pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'aggiudicatario svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'operatore e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il gestore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che impiegherà in servizio.

Il Soggetto contraente si obbliga:

1. alla trasmissione dell'elenco completo dei fornitori con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente stesso, potranno essere sottoposti ad attività informativa;
2. alla trasmissione dei dati identificativi dei soggetti proprietari ovvero dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario delle strutture ricettive di destinazione dei migranti;
3. a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità che dovesse essere formulata allo stesso, agli organi sociali od ai dirigenti dell'impresa, prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;
4. all'immediata denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa o dei loro familiari.



Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

5. alla risoluzione, su espressa richiesta della stazione appaltante, di tutti i propri rapporti di fornitura di beni e servizi nei confronti di quei fornitori per i quali la Prefettura abbia accertato elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. A tal fine si impegna ad inserire nei contratti stipulati con i propri fornitori di beni e di servizi, relativi alla esecuzione del presente affidamento, un espresso avviso delle attività di informativa che potranno essere attivate ed una apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di richiesta in tal senso da parte della Prefettura U.T.G. di Biella;
6. al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
7. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a pena di nullità assoluta dell'affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
8. a dare immediata comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Biella qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Nei confronti dell'impresa contraente che si sia resa responsabile dell'inosservanza di una delle sopracitate clausole si procederà alla risoluzione del contratto d'appalto.

L'Amministrazione recederà dal presente accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. In tali ipotesi potrà procedersi all'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Biella sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

ART. 7 **Spese**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del presente accordo.

ART. 8 **Foro competente**

In caso di controversie connesse al presente Accordo Quadro e agli affidamenti relativi è esclusivamente competente il Foro di Biella, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ente Gestore
Associazione Pacefuturo

Per l'Amministrazione
Il Viceprefetto Vicario
Basilicata



Il Prefetto della Provincia di Biella

VISTO il decreto n. 11242 del 4 aprile 2023 con il quale questa Prefettura ha indetto una procedura di gara aperta volta alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative nell'ambito della provincia di Biella, per un fabbisogno presunto di posti pari a n. 400 – CIG 9757198681;

VISTA l'unica offerta pervenuta entro il termine fissato per le ore 12.00 del 17/05/2023, dall'Associazione Pacefuturo di Pettinengo (BI), per un numero totale di n. 270 posti di accoglienza situati nei territori dei Comuni di Biella, Cossato, Pettinengo, Quaregna Cerreto e Ronco Biellese;

VISTO il decreto n. 16452 del 18/05/2023 con il quale è stato istituito il Seggio di gara e nominata la Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla suindicata procedura di gara;

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice prot. n. 21819 del 04/07/2023, in favore dell'operatore economico Associazione Pacefuturo, per un numero di posti di accoglienza pari a 270, come risultanti dagli atti di gara e salva ogni altra valutazione;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016;

CONSTATATO il regolare svolgimento delle attività del Seggio di gara, della Commissione giudicatrice e della procedura di gara;

DATO ATTO che in data 29/06/2023 è stato chiesto il parere degli enti locali nel cui territorio sono situate le strutture di accoglienza, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 142/2015;

TENUTO CONTO che non sono pervenuti pareri contrari da parte degli enti locali interessati ai sensi della predetta normativa;

CONSIDERATA la necessità di rendere disponibili posti di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'Interno;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice;

VISTI gli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, relativamente alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative;
- Di procedere alla stipula dell'accordo quadro con l'operatore economico Associazione Pacefuturo di Pettinengo (BI);
- Di provvedere alla stipula del contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, per un numero di 270 posti di accoglienza;

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti dalla legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. per il Piemonte entro 30 giorni dalla notifica.

Biella, data del protocollo

IL PREFETTO
(D. Agostino)

